

# STATUTO

Originale 2

## Art.1 Denominazione e Sede

1. E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "IL PELLICANO ODV, Associazione Parrocchiale di Volontariato " in breve "IL PELLICANO ODV"
2. Essa ha sede nel comune di Osnago e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

## Art 2 – Finalità

1. L'Associazione, di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro , ha esclusivamente fini di solidarietà e di utilità sociale attraverso le prestazioni spontanee e gratuite senza fini di lucro anche indiretto da parte dei suoi volontari.
2. In particolare l'Associazione si propone di:
  - promuovere i servizi alla persona nel contesto di una sensibilizzazione alla cultura della solidarietà;
  - porre la sua attenzione sulla prevenzione e sull'intervento in merito a situazioni di disagio e di emarginazione nelle diverse forme e nei diversi settori;
  - promuovere e coordinare le varie forme di volontariato caritativo e missionario dei diversi settori di intervento;
  - mantenere i possibili rapporti di cooperazione con le istituzioni pubbliche e private.

## Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione nel perseguire le proprie finalità svolge
  1. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui al punto a) dell'art 5 c.1 del Codice del Terzo Settore, da ora nominato "CTS";
  2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui al punto d dell'art 5 c.1 del CTS;
  3. FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al punto l dell'art 5 c.1 del CTS;
  4. SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui al punto p dell'art 5 c.1 del CTS;
  5. ALLOGGIO SOCIALE, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al punto q dell'art 5 c.1 del CTS

6. ACCOGLIENZA UMANITARIA ed integrazione sociale dei migranti, di cui al punto r dell'art 5 c.1 del CTS
7. BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui al punto u dell' Art. 5 c.1 del CTS;
8. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata al punto v dell' Art. 5 c.1 del CTS;

2. In particolare si propone di

1. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede Direttivo della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).
2. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) attraverso il sostegno dei bambini e dei ragazzi in difficoltà di apprendimento che frequentano le scuole del territorio del Meratese, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3. FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA indirizzata ai ragazzi in difficoltà in materie specifiche finalizzata ad evitare la dispersione scolastica nella vita dei nuclei familiari più fragili.
4. SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI attraverso il supporto nella ricerca del lavoro dei disoccupati, anche di lunga durata, la sponsorizzazione di corsi di qualificazione professionale specifica, la promozione degli incontri tra il datore di lavoro e il lavoratore. Tali attività sono realizzate attraverso uno sportello gestito dai volontari dell'associazione.
5. ALLOGGIO SOCIALE nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. Accoglienza temporanea di famiglie in disagio abitativo utilizzando strutture proprie o date in comodato d'uso.
6. ACCOGLIENZA UMANITARIA ed integrazione sociale dei migranti nei servizi indicati ai punti precedenti.
7. BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, relativa a contributi economici occasionali destinati a coprire le necessità immediate di famiglie abbienti nel contesto di un rinnovato impegno all'autonomizzazione, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI attraverso la raccolta di prodotti alimentari e la successiva distribuzione, anche in collaborazione con enti pubblici.
8. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ curando sia le modalità di gestione dei fondi ricevuti sia le modalità di trasferimento e di svolgimento dei servizi.

### 3. Modalità di esecuzione

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà pure assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare attività da essa svolta.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

## Art 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

## Art 5 Raccolta Fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

## Art 6 Ammissione alla qualifica di socio.

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore

4. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

4.1 Sono soci ordinari le persone od enti,

- a) che si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione,
- b) la cui domanda di ammissione viene accolta dal Consiglio Direttivo e
- c) che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

4.2 Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a persone od Enti che si siano resi benemeriti con riguardo alle finalità che l'Associazione si prefigge.

5. Per essere ammesso l'aspirante socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dichiarerà, oltre alle proprie generalità, di accettare i contenuti del presente statuto, di obbligarsi ad osservarne il contenuto e di osservare altresì le deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun socio di maggiore di età ha un diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

## Art 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal l'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso \*o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
  - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e. di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun socio ha il dovere di:
  - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo

## Art 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. Il socio o l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea dei Soci delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

## Art 9 – Attività di Volontariato

1. L'attività di volontariato che i soci si offriranno di prestare per il tramite dell'Associazione, sarà sempre personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro neppure indiretto volta esclusivamente a fini di solidarietà.
2. L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa con apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo intrattenuto con l'Associazione. L'Associazione terrà assicurati i propri soci che presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## Art 10 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. Il collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi dell'Associazione hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## Art 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo.
5. Sono ammessi al voto gli soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

## Art 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri soci;
  - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, il collegio dei revisori dei conti;
  - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

## Art 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

3. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 Codice Civile, oppure da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel Comune di Osnago.

## Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente e un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle assemblee si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale è riportato nel libro delle Assemblee e conservato presso la sede dell'associazione per

la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

## Art 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra le persone fisiche in regola con la quota sociale annuale, per la durata di tre anni.

4. L'Associazione è composta da diversi gruppi di volontari che svolgono collettivamente le attività sociali. Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentati tutti i gruppi attivi dell'Associazione. Qualora un rappresentante non fosse eletto dall'Assemblea Ordinaria, il gruppo di volontari nomina un rappresentante che partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo a scopo consultivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

5. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per l'assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## Art 16 – Le competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f. proporre l'ammontare della quota sociale annuale;

- g. gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l. eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

## Art 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli soci. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 4 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica con ricevuta di ritorno inoltrata almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 1/3 dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano del resto dei presenti.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Art 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## Art 19 – Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione al socio che lo richieda.

## Art 20 – Collegio dei revisori

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

## Art 21 – Libri Sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro Soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Revisori dei Conti;
- e. il libro dei volontari soci contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dal Segretario I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

## Art 22 Risorse economiche

L'Associazione una volta iscritta nei Registri potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, potrà inoltre, anche o in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni così ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

## Art 23 – Scritture Contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

## Art 24 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro fine aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

## Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. E' fatto divieto di distribuire direttamente e indirettamente tra i soci il patrimonio dell'associazione anche in caso di scioglimento.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## Art 26 – Assicurazione dei Volontari

1. Tutti gli soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## Art 27 – Devoluzione del patrimonio

1. Deliberato lo scioglimento o l'estinzione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In tali casi, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## Art 28 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.